

## **REGOLAMENTO IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N.196/2003**

***(adottato con delibera del Consiglio camerale n.25 del 8.11.2005 e modificato con  
delibera n.7 del 8.02.2006 )***

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.20, comma 2 del Dlgs.n.196/2003, di seguito denominato "codice della privacy", al fine di determinare i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili dalla Camera di Commercio di Ancona, di seguito denominata "Camera di Commercio" per le attività di rilevante interesse pubblico definite dalla legge, per le quali è autorizzato il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi dell'art.22 del codice della privacy:
  - a) I criteri da adottare per la tenuta di elenchi, registri o banche dati utilizzate per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari;
  - b) Le cautele e le linee guida per la predisposizione di copie di delibere e di determinazioni da pubblicare, nel rispetto del divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute;
  - c) Le modalità per la verifica, da parte di dirigenti o di responsabili di servizio, della sussistenza di una fonte legislativa che autorizzi il trattamento dei dati sensibili o giudiziari ai sensi dell'art.20 del codice della privacy.

### **ART. 2 VERIFICA DELLE FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI**

1. Ogni dirigente o responsabile di servizio deve verificare se l'esercizio dell'attività istituzionale comporti necessariamente il trattamento di dati sensibili o giudiziari e conseguentemente valutare le facoltà e le limitazioni della normativa e del regolamento.
2. Qualora il dirigente o il responsabile di servizio ravvisi la sussistenza di una attività non espressamente prevista da una disposizione di legge, deve segnalare al Segretario Generale tale circostanza al fine della presentazione di una apposita richiesta al Garante ai sensi dell'art.20, comma 3 del codice privacy per ottenere l'autorizzazione a procedere al trattamento dei dati sensibili o giudiziari.
3. La verifica della rilevanza dell'interesse pubblico con le attività individuate è effettuata sulla base della necessità delle stesse per il regolare funzionamento del servizio svolto dall'Ente nel settore in cui l'attività si svolge.

### **ART.3 DETERMINAZIONE DEI TIPI DI DATI E DI OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART.20 DEL CODICE DELLA PRIVACY**

1. La Camera di Commercio procede al trattamento dei dati sensibili o giudiziari indispensabili al perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico corrispondenti alle attività riportate nello schema allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Lo schema di cui all'allegato A emerge dal processo di monitoraggio degli ambiti di trattamento effettuato dai dirigenti e responsabili di servizio in relazione all'elenco dei trattamenti dei dati personali di cui al punto 1 del Documento Programmatico della Sicurezza approvato con delibera di Giunta n.172 del 23 giugno 2004.
3. Le categorie dei dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni eseguibili si riferiscono alle seguenti macroattività, specificatamente descritte nelle tabelle contenute nell'allegato A, (contraddistinte dai numeri da 1 a 15) che formano parte integrante del presente regolamento:
  1. Gestione componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'ente;
  2. Gestione contributi, attività promozionali per il supporto delle imprese, onorificenze e ricompense;
  3. Gestione Registro Imprese e tenuta Albi e Ruoli professionali;
  4. Gestione dei rapporti di lavoro con l'Ente;
  5. Gestione procedure sanzionatorie;
  6. Gestione elenco Arbitri e Conciliatori
  7. Gestione procedure di Arbitrato e Conciliazione;
  8. Gestione autorizzazione accessi alla Borsa Immobiliare;
  9. Gestione dei procedimenti per contenziosi;
  10. Gestione appalti pubblici e tenuta Albo Fornitori;
  11. Pubblicità dell'attività di organi istituzionali;
  12. Gestione archivio e protocollo;
  13. Gestione trattamenti della Cassa Mutua per il personale della Camera di Commercio.
  14. Gestione dei progetti formativi e di orientamento finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio sociale o di altro genere.
  15. Attività informativa degli uffici per il pubblico.
16. I dirigenti o i responsabili di servizio provvedono annualmente a verificare i contenuti dello schema che individua i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in riferimento alle rilevanti finalità di interesse pubblico previste dalla legge e, ove necessario, segnalano al Segretario Generale la necessità di modifica o integrazione dei trattamenti ai sensi dell'art.20, comma 4 del codice della privacy.
17. I dirigenti o i responsabili di servizio procedono almeno semestralmente alla verifica della pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, ai sensi dell'art.22, comma 5 del codice privacy.

#### **ART.4**

### **CRITERI PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI CONTENENTI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE**

1. Ai sensi dell'art.22, comma 8 del codice della privacy relativo al divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione in qualunque forma, anche attraverso inserimento nel sito Internet camerale, di delibere e di determinazioni adottate dalla Camera di Commercio deve avvenire da parte dei responsabili dell'adozione dell'atto con le seguenti modalità:
  - a) Nel caso di pubblicazione finalizzata a garanzia dell'azione amministrativa, la copia dell'atto da pubblicare deve contenere i dati identificativi del soggetto destinatario del provvedimento e devono essere codificati i dati idonei a rivelare lo stato di salute attraverso l'utilizzo di omissis o di formule che escludano l'idoneità a rivelare stati, fatti o qualità riferiti allo stato di salute dell'interessato oppure possono essere utilizzati allegati in cui vengono inseriti i dati idonei a rivelare lo stato di salute per i quali è esclusa la pubblicazione con obbligo di conservazione agli atti ai fini di un eventuale esercizio del diritto di accesso.
  - b) Nel caso in cui la pubblicazione sia prevista per l'integrazione dell'efficacia del provvedimento, il responsabile deve provvedere ad occultare, attraverso omissis o uso delle iniziali del nome e cognome, i dati identificativi dell'interessato, lasciando i dati oggettivi in forma intelligibile per consentirne la conoscenza da parte dei terzi, fatte salve le norme che disciplinano il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
  - c) Nel caso in cui sia necessario codificare sia i dati identificativi sia i fatti, stati, qualità idonei a rivelare lo stato di salute, che non possono essere pubblicati, il responsabile dell'adozione dell'atto deve fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui l'atto è pubblicato solo in estratto o con omissis.

#### **ART.5**

### **TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI CONTENUTI IN ELENCHI, REGISTRI E BANCHE DATI**

1. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

#### **ART.6**

### **PUBBLICITA' ATTIVITA' CAMERALE**

1. L'attività svolta dalla Camera, anche in riferimento ai diritti dei cittadini e degli utenti, viene resa pubblica attraverso l'affissione all'Albo camerale, l'utilizzo del sito web camerale, la distribuzione di informative nelle quali vengono individuati i diritti degli interessati ai sensi degli artt.13 e ss. e 22 co 2° del codice della privacy.